



**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA
TRASPARENZA DELLO STATO
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI
BELLUNO**

INDICE

Art. 1 - Soggetti tenuti alla dichiarazione

Art. 2 - Contenuto e termine della dichiarazione

Art. 3 - Modalità e tempi di pubblicazione

Art. 4 - Servizio comunale incaricato

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Disciplina transitoria

Art. 1 – Soggetti tenuti alla dichiarazione

Il presente Regolamento adottato in esecuzione dell'art. 41 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplina le modalità per assicurare la trasparenza e la pubblicità dello stato patrimoniale dei Consiglieri Comunali, del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e degli Assessori del Comune di Belluno.

Art. 2 – Contenuto e termine della dichiarazione

1. I soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti a presentare al Servizio comunale incaricato ed entro il termine fissato dal predetto ufficio la seguente documentazione riferita all'anno solare precedente quello di pubblicazione dei dati patrimoniali:
 - dichiarazione relativa ai dati di reddito e di patrimonio, con particolare riguardo ai redditi dichiarati nell'anno;
 - dichiarazione in ordine ai beni immobili e mobili registrati posseduti all'inizio dell'anno e aggiornati con gli acquisti e le vendite fatte nel corso dell'anno;
 - dichiarazione indicante le partecipazioni in società quotate e non quotate e detenute all'inizio dell'anno ed aggiornate con gli acquisti e le vendite fatte in corso d'anno;
 - dichiarazione circa la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie e riferita all'inizio dell'anno ed aggiornata con gli acquisti e le vendite fatte in corso d'anno.
2. Le dichiarazioni anche contestuali e redatte su modelli predisposti dal Servizio incaricato di cui al precedente comma saranno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il termine che il Servizio comunale incaricato degli adempimenti del presente regolamento deve fissare non può comunque essere superiore ai due mesi successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 3 – Modalità e tempi di pubblicazione

1. Il Dirigente nella cui struttura è collocato il Servizio comunale incaricato per l'esecuzione del presente regolamento, dopo la presentazione della documentazione di cui all'art. 2, cura la pubblicazione dei dati sul sito internet del Comune con modalità di facile accesso e consultazione al fine di garantire la piena trasparenza e pubblicità delle situazioni patrimoniali dei

- soggetti individuati dall'art. 1.
2. La pubblicazione dei dati patrimoniali viene effettuata entro un mese dal termine di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 2.
 3. Per gli amministratori all'inizio di mandato, cioè nell'anno della loro proclamazione, la pubblicazione riguarda i dati patrimoniali dell'anno solare precedente, così di seguito per ogni anno del mandato. Alla fine del mandato gli ex amministratori sono tenuti alla dichiarazione nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 anche nell'anno successivo alla loro cessazione con riguardo ai dati patrimoniali riferiti al periodo dell'anno precedente in cui sono stati in carica.

Art. 4 – Servizio comunale incaricato

Il "Servizio incaricato" previsto dal presente regolamento, viene individuato con specifico provvedimento del Segretario Generale del Comune.

Art. 5 – Sanzioni

1. La mancata ottemperanza all'onere di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2 è punita con una sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 18.000.
2. La parziale ottemperanza all'onere di presentazione predetto è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.100 a euro 12.000.
3. Per l'irrogazione della sanzione è competente il Comando di Polizia Locale ai sensi del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 69 dell'11 ottobre 2007.

Art. 6 – Disciplina transitoria

Alla disciplina del presente Regolamento sono assoggettati in prima applicazione gli amministratori di cui all'art. 1 in carica al prossimo termine di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.

* * *